

Art.1199 c.c.

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [2213 2, 2704, 2726].
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.